



# Comune di Cassino

## CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 73

Seduta ordinaria di I convocazione.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 10.00, nella Sala Sen. Pier Carlo Restagno, ritualmente convocato, si è riunito questo Consiglio Comunale, cui sono assegnati n. 24 Consiglieri.

Sono in carica il Sindaco dott. Enzo Salera e i Consiglieri:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Di Rollo Barbara   | 13. Evangelista Emiliano       |
| 2. Ranaldi Gaetano    | 14. Umbaldo Alessandra         |
| 3. Salera Fausto      | 15. Galasso Bruno              |
| 4. Marrocco Tommaso   | 16. Abbruzzese Mario           |
| 5. Vizzacchero Fabio  | 17. Evangelista Francesco      |
| 6. Longo Daniele      | 18. Bevilacqua Michelina       |
| 7. Volante Arianna    | 19. Calvani Francesca          |
| 8. Terranova Edilio   | 20. Golini Petrarcone Giuseppe |
| 9. Vacca Gabriella    | 21. Mignanelli Massimiliano    |
| 10. Iemma Rosario     | 22. Fardelli Luca              |
| 11. Iovine Paolo      | 23. Fontana Salvatore          |
| 12. Consales Riccardo | 24. De Sanctis Renato          |

Presiede: dott.ssa Barbara Di Rollo - Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa : avv. Rosanna Sanzone – Segretario Generale

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 18 consiglieri, sono assenti i consiglieri: Marrocco, Iemma, Iovine, Umbaldo, Bevilacqua, Calvani e Fontana (ore 10:26).

Partecipano gli assessori: Carlino, Maccaro e Grossi.

---

### **VENGONO DESIGNATI SCRUTATORI I CONSIGLIERI:**

- 1) VIZZACCHERO FABIO 2) CONSALES RICCARDO 3) GOLINI PETRARCONE

N. 73	APPROVAZIONE "NUOVO REGOLAMENTO CENTRI ANZIANI".
-------	--------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrata dal Dirigente dell'Area Servizi – Servizio Politiche Sociali, avente ad oggetto: Approvazione Nuovo Regolamento Comunale dei Centri Anziani (allegato 1);

Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali sull'argomento, interamente riportati nel verbale fono dattiloscritto della seduta, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);

Preso atto altresì, che, durante la discussione, si è deciso di estendere anche ad altre sigle sindacali, oltre alle tre indicate nella proposta di regolamento di cui all'allegato 1), l'opportunità di partecipare al coordinamento comunale previsto all'art. 9 della suddetta proposta di regolamento;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in materia di ordinamento degli Enti Locali (allegato 3);

Vista la votazione, eseguita per appello nominale, relativa alla presente deliberazione;

Con n. 16 voti favorevoli, risultano assenti i consiglieri: Marrocco, Iemma, Iovine, Umbaldo, Abbruzzese, Bevilacqua, Calvani, Mignanelli e Fontana

### DELIBERA

1. Di approvare il Nuovo Regolamento Comunale dei Centri Anziani, composto di n. 11 articoli ed emendato all'art. 9, con l'eliminazione del limite di tre rappresentanti delle OO.SS. di pensionati, così come risulta nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di abrogare, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo, tutte le disposizioni precedenti in materia.

Indi, con separata votazione, espressa per alzata di mano, alla presente deliberazione vengono riconosciute, all'unanimità, le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato A) deliberazione C.C. n. 73 del 31/07/2020



Città di Cassino  
Assessorato alla Coesione sociale  
*Politiche sociali, Politiche giovanili, Integrazione, Periferie*

## Nuovo Regolamento Centri Anziani

### Art. 1 – Natura del Servizio

Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla DGR n... del...

E' importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune competente ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a. attività ricreativo-culturali;
- b. promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con il Comune e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c. attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d. attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e. attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f. attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo.

Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a. l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b. interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c. il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d. l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e. informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f. corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g. interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

- h. attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i. organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j. promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

#### **Art. 2 – Utenti del centro**

Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che hanno compiuto i 60 anni. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiore di 50 anni.

#### **Art. 3 – Istituzione dei centri anziani**

Il centro è istituito con delibera comunale, che:

- Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
- Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
- Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

#### **Art. 4 – Individuazione del soggetto gestore**

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che "gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]".

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità. La APS, soggetto sottoposto alla normativa contenuta nel Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza

dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Il presente Regolamento individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a. Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;
- b. Dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali di cui alla DGR n..... del....., in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c. Dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Pertanto, di norma l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

#### **Art. 5 – Principio di unicità territoriale**

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, o intero Comune). Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

A questi due requisiti se ne aggiunge un terzo:

- c. Nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di centri anziani pubblici.

#### **Art. 6 – Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

- a. Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone di almeno 60 anni di età. Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone (comunque > 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);
- b. L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);

3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
  4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
  5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
  6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
  7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
- c. La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.
- d. L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
- Modalità di elezione degli organi;
  - Rispetto della parità di genere nel direttivo;
  - Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
  - Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
  - Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
  - Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

#### **Art. 7 – Impegno del Comune**

Il Comune sostiene il centro anziani:

- a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- b. Assicurando le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.

Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione Lazio. Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

#### **Art. 8 – Ulteriori disposizioni**

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

#### **Art. 9 – Il Coordinamento Comunale dei Centri Anziani**

Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
- Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- Monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale.

Al Coordinamento comunale partecipano:

- L'Assessore alle Politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Dirigente dell'Area Servizi, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- I Presidenti delle APS, o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei Centri comunali;
- I rappresentanti delle oo.ss. di pensionati maggiormente rappresentative;

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del Testo Unico n.267/2000.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI**

“ \_\_\_\_\_ ”

TRA

Il Comune di Cassino

E

l'Associazione di promozione sociale \_\_\_\_\_, di seguito APS) – C.F. ....  
- con sede legale in Cassino, rappresentata dal suo Presidente, quale legale rappresentante

\_\_\_\_\_

VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell'allegato;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 “Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi” e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005;

ATTESO che l'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 prevede che “il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_ che ha approvato le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio;

VISTO quanto previsto dal Regolamento Comunale per i Centri Anziani, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n..... del....., ed in particolare:

- che la gestione del centro anziani di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 sia affidata ad un'associazione di promozione sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
- che le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 relative al funzionamento di un centro anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell'APS da previsione statutaria;
- che oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il centro anziani;
- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS nel rispetto delle disposizioni del codice del terzo settore;
- che il Comune garantisca nei confronti del centro anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie e il pagamento delle utenze;
- che il Comune riconosca un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
- il Comune provveda, con proprio atto, all'autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- l'istituzione di un coordinamento comunale dei centri anziani.

VISTO il provvedimento del Comune di Cassino n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente come oggetto l'autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani denominato \_\_\_\_\_;

ATTESO che la sopraindicata APS:

- tra gli scopi statuari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016;
- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del terzo settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE,**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di Cassino affida la gestione del centro anziani \_\_\_\_\_, autorizzato con provvedimento \_\_\_\_\_, di seguito denominato centro anziani,

all'Associazione di promozione sociale \_\_\_\_\_ di seguito denominata APS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine Il Comune concede, in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale.

2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti d'ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione.

## **Art. 2 - Attività del centro anziani**

1. Il centro anziani svolge le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti attività:

- a. ricreativo-culturali;
- b. di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c. ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- d. di scambio culturale e intergenerazionale;
- e. formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f. di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

2. Le attività del centro anziani:

- a. sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- b. si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- c. promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

3. L'APS favorisce l'uso di spazi del centro anziani da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa autorizzazione/informativa nei confronti dell'amministrazione comunale e previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci.

4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

### **Art. 3 Compiti dell'APS**

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l'amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il coordinamento comunale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:

- a. partecipa agli appositi tavoli organizzati dell'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipio aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;
- b. collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d'intesa con il distretto sociosanitario, al fine di sviluppare l'offerta dei centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

3. L'APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.

4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale e previo parere preventivo dell'amministrazione stessa.

5. L'APS deve provvedere, utilizzando le quote sociali raccolte fra i Soci, alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del centro anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dall'associazione, alle spese di revisione legale obbligatoria, a quanto necessario per garantire l'accesso ad Internet nonché ad eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 4 - Orari e calendario di apertura del centro anziani**

1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata all'amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.

2. L'APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell'anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall'amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario.

#### **Art. 5 - Impegni del Comune**

1. L'amministrazione comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- b) alle spese di riscaldamento dei locali
- c) alle spese di fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua;

#### **Art. 6 - Impegni dell'APS e divieti**

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:

- a. piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
- b. custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- c. adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l'amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
- d. In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico covid-19, adottate con le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00030 del 17 aprile 2020 (con riferimento all'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale) e Z00047 del 13 giugno 2020, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;

- 2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
- 3. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro anziani.

4. È fatto divieto all'APS:

- a. di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;  
di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
- b. di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;

- c. di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all'attività del centro anziani senza preventivo assenso dell'amministrazione comunale;
- d. di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
- e. di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.

#### **Art. 7 - Punto ristoro**

1. È consentita, all'interno del centro anziani, l'apertura di un punto ristoro riservato ai soci nel rispetto della normativa prevista dal regolamento comunale.
2. Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico del soggetto gestore (APS)
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

#### **Art. 8 - Oneri assicurativi e responsabilità**

1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della presente convenzione.
2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.
3. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi

#### **Art. 9 - Adempimenti contabili.**

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell'Associazione.

#### **Art. 10 - Vincoli sull'utilizzo degli immobili**

1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

2. è vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie e amministrative.
3. Per il funzionamento del centro, l'Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 11 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall'amministrazione comunale.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
  - a. svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate all'art. 2;
  - b. inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8;
  - c. cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al centro;
3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente convenzione si risolve di diritto.

#### **Art. 12 - Spese per imposte e tasse**

1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 (comma I), tariffa parte 2<sup>a</sup> - D.P.R. 26.4.1986 n.131.
2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell'APS.

#### **Art. 13 - Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Cassino.

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Per il Comune di Cassino

IL SINDACO

**Il Segretario Generale  
Responsabile ad interim Area Servizi**

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li \_\_\_\_\_

Il Redattore

Il Dirigente

L'Amm.re Proponente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL  
D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON  
FAVOREVOLE E ATTESTA:

- CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-  
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1  
DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti \_\_\_\_\_ a favore, \_\_\_\_\_ contrari e \_\_\_\_\_ astenuti.